SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2003 n. **297.**

Regolamento recante modifica dell'articolo 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208 . . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 10 ottobre 2003.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2004 . . . . . Pag. 6

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 ottobre 2003.

Disciplina dei formati, suddivisione degli spazi ed i colori delle schedine di gioco Totocalcio e Totogol dette «interoperabili» . . . . . Pag. 7

Ministero della salute

DECRETO 29 settembre 2003.

Annullamento parziale del decreto 6 agosto 2003, concernente la revoca, per mancato rinnovo, di talune autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, nella parte relativa alla società Fresenius Kabi Italia S.p.a., in Isola della Scala . . . . . Pag. 18

DECRETO 22 ottobre 2003.

Revoca d'ufficio delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per mancata presentazione della documentazione richiesta dalla Commissione consultiva . . . . Pag. 18

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 23 ottobre 2003.

Ripartizione delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato . . . . Pag. 19

Ministero delle attività produttive

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.DE.UM. Commissionaria dettaglianti umbri - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Assisi, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 21

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Panda - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 21

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 28 ottobre 2003.

Conferimento al Consorzio del vino nobile di Montepulciano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Vino nobile di Montepulciano» . . . . Pag. 22

DECRETO 28 ottobre 2003.

Conferimento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Brunello di Montalcino». . . . . Pag. 23

DECRETO 28 ottobre 2003.

Conferimento al Consorzio del vino Chianti classico dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Chianti classico» . . Pag. 24

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino. Pag. 26

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Udine. Pag. 26

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia. Pag. 27

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trapani. Pag. 28

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 12 settembre 2003.

Recepimento della direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003 che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). . . . . Pag. 28

DECRETO 12 settembre 2003.

Recepimento della direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, e della rettifica alla direttiva 96/53/CE. . . . . Pag. 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la Montagna, per l'anno 2003. (Deliberazione n. 28/03) . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente - finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 32/2003) . . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 1999-2000-2001 - parte corrente - assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548, per le finalità di prevenzione e cura fibrosi cistica. Quota riservata alla ricerca. (Deliberazione n. 33/2003). Pag. 39

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 2002 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle disponibilità stanziate dall'art. 52, comma 18, della legge n. 289/2002 e dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 43/2003). . . . . Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 4 e 5 novembre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 44

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Uticina». Pag. 44

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Diclotears» . . . . Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dolocyl» . . . . Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tudcabil». . . . . Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cebran». . . . . Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Prefolic» . . . . Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 46

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nizax». . . . . Pag. 46

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentaglobin». Pag. 46

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilomedin» . . . . Pag. 46

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Bilancio preventivo per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 . . . . Pag. 47

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2003 n. **297.**

Regolamento recante modifica dell'articolo 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI
DELLA SALUTE E DELLA DIFESA

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha previsto che le Amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una modifica del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, stante la necessità di assicurare la funzionalità dell'Ente;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito l'assenso preliminare del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 agosto 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Acquisito l'assenso definitivo del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 ottobre 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 57, comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, dopo le parole: «dodici mesi», sono inserite le seguenti: «prorogabili fino a ventiquattro in sede di prima attuazione del presente statuto,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 ottobre 2003

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 202

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 13 del decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999 recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», dispone:

«Art. 13 *(Revisione statutaria)* — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1º gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a)*; il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h)*, sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.».

— L'art. 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria», convertito con modificazioni dalla legge n. 490 del 20 novembre 1995, dispone:

«2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 613, recante: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1980, n. 275.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997, n. 110, recante: «Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1997, n. 96.

— L'art. 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante: «Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, dispone:

«Art. 5 *(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).* — In deroga all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Asso-

ciazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, n. 208, recante: «Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 2002, n. 224.

Nota all'art. 1.

— L'art. 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, n. 208, recante: «Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa», come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 57 *(Commissariamento)*. — 1. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il commissario può rimanere in carica per non più di dodici mesi *prorogabili fino a ventiquattro in sede di prima attuazione del presente statuto,* entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.».

03G0329

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 ottobre 2003.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolarizzazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2004, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

5, 6, 7-12 e 13 aprile - Pesach (Pasqua);

26 e 27 maggio - Shavuoth (Pentecoste);

27 luglio - Digiuno del 9 di Av;

16 e 17 settembre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

24 e 25 settembre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

30 settembre, 1, 5 e 6 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);

7 ottobre - Simchat Torà (Festa della legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2003

Il Ministro: PISANU

03A11998

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2003.

Disciplina dei formati, suddivisione degli spazi ed i colori delle schedine di gioco Totocalcio e Totogol dette «interoperabili».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni volte ad assicurare la gestione unitaria, nonché ad eliminare sovrapposizioni di competenze, a razionalizzare i sistemi informatici esistenti e ad ottimizzare il gettito erariale, in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003 con il quale è stato approvato il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2003/31343/COA/UDC del 9 luglio 2003 con il quale, nel disciplinare i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed i colori delle schedine di gioco, nonché i contenuti delle ricevute di gioco è stata disciplinata, in particolare, l'attivazione della schedina interoperabile utilizzabile presso le reti di vendita dei concessionari sopra individuati non oltre la data del 27 ottobre 2003;

Considerato che le caratteristiche organizzative del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici su base sportiva consistono nella raccolta telematica delle giocate attraverso schedine con formato unico ed interoperabile tra tutti i punti di vendita;

Ritenuto che al fine di un rilancio dei concorsi pronostici su base sportiva, è necessaria l'adozione di un formato di schedina unico ed interoperabile tra i diversi concessionari;

Considerato l'esito positivo dei tests sulla schedina interoperabile effettuati alla presenza di qualificato personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 17 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed i colori da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco dette «interoperabili», sono specificati negli allegati da 1 a 3 al presente decreto.

2. Qualunque modifica ai formati, alla suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed ai colori delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).

3. Per il concessionario SNAI S.p.a. è ammesso l'utilizzo, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, di specifiche schedine di gioco, il cui formato, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed i colori da utilizzare sono già definiti con decreto del direttore generale di AAMS, ferma restando la possibilità per i partecipanti di proporre giocate attraverso la schedina di cui al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO 2
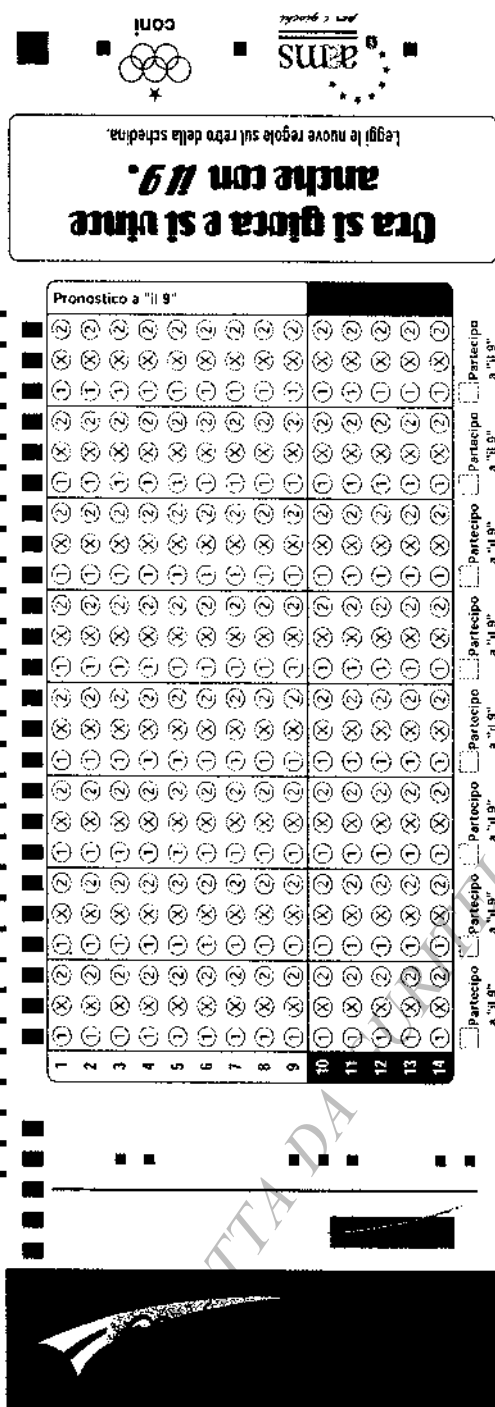
totogol PROGRAMMA interoperabile

1 Alzano	Carrarese	19 Pistoiese	Reggiana
2 Arezzo	Lucchese	20 Pro Patria	Albinoleffe
3 Ascoli	Cosenza	21 Roma	Piacenza
4 Atalanta	Chievo	22 Salernitana	Catania
5 Bari	Siena	23 Sampdoria	Ancona
6 Benevento	Martina	24 Spezia	Varese
7 Cittadella	Padova	25 Taranto	Giulianova
8 Como	Bologna	26 Teramo	Sassari
9 Crotone	Lanciano	27 Torino	Perugia
10 Empoli	Brescia	28 Treviso	Prato
11 Ferm	Viterbese	29 Udinese	Lecce
12 L'Aquila	Sora	30 Venezia	Ternana
13 Livorno	Napoli	31 Udinese	Inter
14 Palermo	Piacenza	32 Stuttgart	Nurnberg
15 Parma	Lazio	33 PSV Eindhoven	Ajax
16 Paterno	Vis Pesaro	34 Rapid Vienna	Sturm Graz
17 Pescara	Avellino	35 Real Madrid	Dep.La Coruna
18 Pisa	Lumezzane	36 Valencia	Espanyol

Ora puoi vincere anche quando perdi.

Leggi le nuove regole sul retro della schedina.

aams per i giochi

coni

Concorso 12 00/00/03

Totocalcio

VINCI INSIEME ALLO SPORT

LOTTOMATICA giochi sportivi

1	Empoli	Lazio
2	Modena	Bologna
3	Parma	Siena
4	Chievo	Perugia
5	Sampdoria	Brescia
6	Lumezzane	Lucchese
7	Spal	Reggiana
8	Sambenedettese	Foggia
9	Crotone	Acireale
10	Savona	Mantova
11	Fano	Grosseto
12	Nocerina	Vittoria
13	Milan	Lecce
14	Roma	Ancona

Pronostico a "il 9"

Per partecipare a "il 9" marcare la casella corrispondente

Partecipo a "il 9" — Partecipo a "il 9" — Partecipo a "il 9" — Partecipo a "il 9"

Ora si gioca e si vince anche con il 9.

Leggi le nuove regole sul retro della schedina.

aams per i giochi

coni

ALLEGATO 3

82 mm
PALINSESTO
schedina Totocalcio concorso infrasettimanale
fronte
Concorso
33
Totocalcio
VINCI INSIEME ALLO SPORT
23/03/03
SNAI
1. Udinese Inter (ore 20,30)
2. Sampdoria Chievo
3. Ancona Bologna
4. Empoli Brescia
5. Parma Lazio
6. Roma Siena
7. Lecce Perugia
8. PSV Eindhoven Ajax
9. Real Madrid Dep.La Coruña
10. Bari Napoli
11. Livorno Verona
12. Palermo Vicenza
13. Ascoli Avellino
14. Triestina Cagliari
A
B
C
D
Partecipo a "il 9"
Pronostico "il 9"
area sponsor
219 mm
Pant. red 032
Pant. Green
Pant. Black
aams
per i giochi
coni

82 mm
OMNIA
schedina Totogol
fronte
219 mm
Totogol
VINCI INSIEME ALLO SPORT
SNAI
A
B
C
D
E
F
G
H
area sponsor
Pant. red 032
Pant. 300
Pant. Black
aams
per i giochi
coni
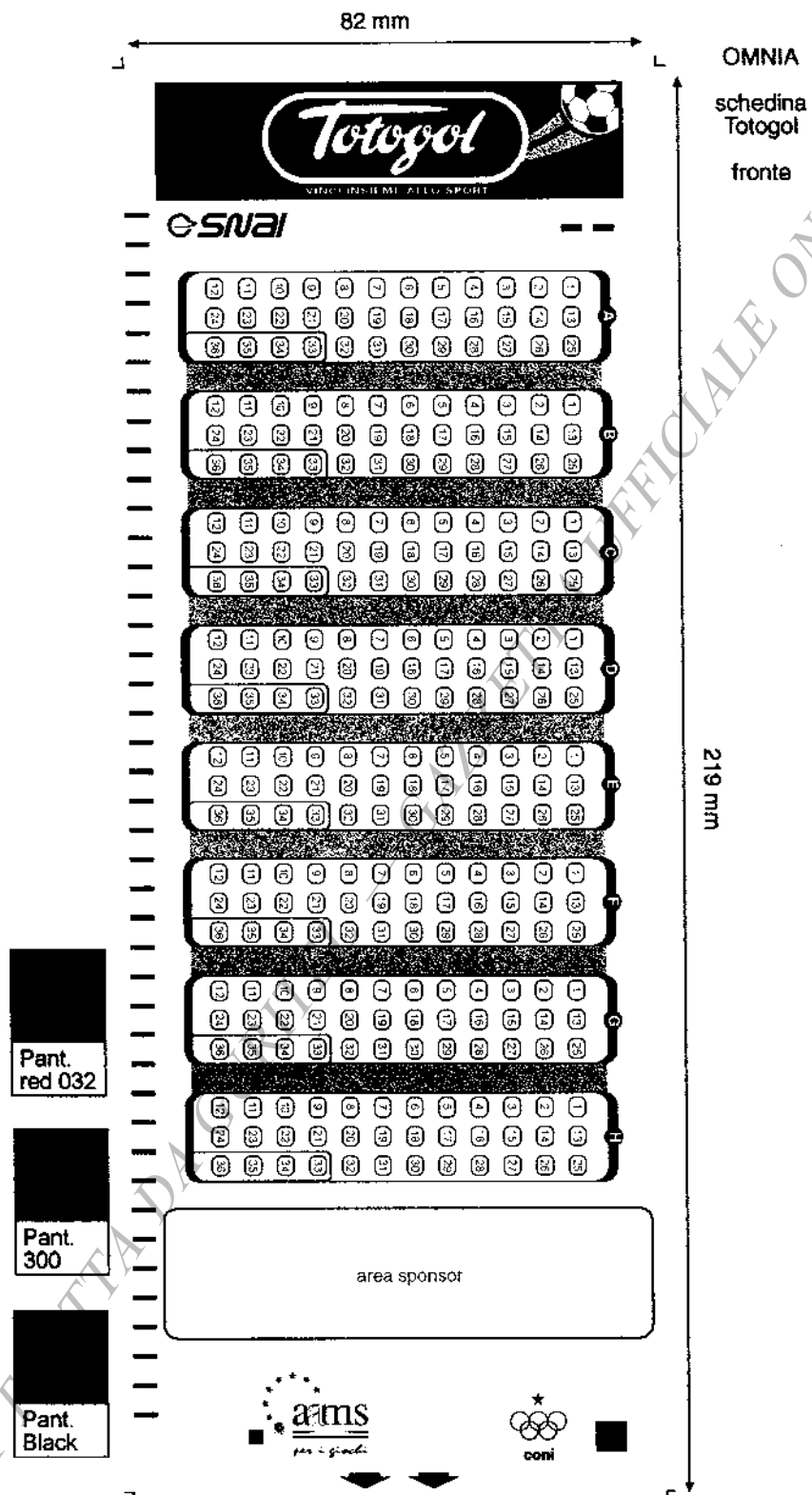
82 mm
OMNIA
schedina Totocalcio
fronte
Totocalcio
SNAI
Partecipo a "il 9"
Pronostico "il 9"
area sponsor
aams
coni
219 mm
Pant. red 032
Pant. Green
Pant. Black

82 mm
PALINSESTO
schedina
Totogol
fronte
Concorso
32
Totogol
23/03/03
SNAI
219 mm
Pant.
red 032
Pant.
300
Pant.
Black
area sponsor
aams
coni

03A11895

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 settembre 2003.

Annullamento parziale del decreto 6 agosto 2003, concernente la revoca, per mancato rinnovo, di talune autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, nella parte relativa alla società Fresenius Kabi Italia S.p.a., in Isola della Scala.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO IV

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, cosi come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 e successive modifiche con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto ministeriale, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune compreso nel Formulario unico nazionale, sodio citrato (A.I.C. n. 031962) in varie confezioni, attualmente intestata alla società Fresenius Kabi Italia S.p.a.;

Visto il decreto n. 402 del 6 agosto 2003 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 402 del 6 agosto 2003 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44», è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale a denominazione comune compreso nel Formulario unico nazionale, sodio citrato (A.I.C. n. 031962) nelle varie confezioni, la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede in via Camagre n. 41, Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 0022708231, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa Amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il dirigente: GUALANO

03A12039

DECRETO 22 ottobre 2003.

Revoca d'ufficio delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari per mancata presentazione della documentazione richiesta dalla Commissione consultiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati

ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Rilevato che, conformemente al parere della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la permanenza in vigore di tali autorizzazioni era condizionata alla presentazione di documentazioni specifiche entro termini prefissati, pena la revoca delle registrazioni stesse;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato, le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato, entro la scadenza fissata, dette documentazioni;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati in allegato;

Decreta:

1. Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato per i quali non sono state presentate le documentazioni richieste dalla Commissione consultiva.

2. È consentito lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio non oltre il periodo di sei mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 22 ottobre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONI DI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATE D'UFFICIO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONI RICHIESTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA

Prodotto fitosanitario	Numero registrazione	Impresa	Data registrazione
Pendiplant	8670	Agriplant S.r.l.	31/01/1995
Antispor blu	8578	Agriplant S.r.l.	03/12/1994
Diserplant	8667	Agriplant S.r.l.	31/01/1995
Zir-Flo	8692	Chemia S.p.a.	31/01/1995
Diserbin	9309	Chemia S.p.a.	01/09/1997

03A11930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2003.

Ripartizione delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, «norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)», ed in particolare l'art. 47, comma 2;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il parere favorevole del Coordinamento tecnico regioni per la formazione professionale e il lavoro del 13 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dall'art. 47, comma 2, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 si dispone la destinazione di € 100.000.000,00, a carico del Fondo di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2002, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30 giugno 2003, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella;

Regioni	Ripartizione (a) apprendisti occupati	Ripartizione (b) apprendisti formati	Totale complessivo
Piemonte	7.510.024,95	2.922.596,47	10.432.621,42
Valle d'Aosta	516.000,00	-	516.000,00
Lombardia	14.588.147,40	1.406.151,59	15.994.298,99
Prov. Aut. di Bolzano	859.509,14	1.975.516,91	2.835.026,05
Prov. Aut. di Trento	1.174.874,10	84.877,80	1.259.751,90
Veneto	11.584.280,61	752.405,45	12.336.686,06
Friuli Venezia Giulia	2.143.522,33	2.187.134,63	4.330.656,96
Liguria	2.450.438,74	57.500,41	2.507.939,15
Emilia Romagna	9.052.816,89	9.651.284,31	18.704.101,20
Toscana	7.116.021,61	325.415,48	7.441.437,09
Umbria	1.919.325,39	10.214,59	1.929.539,98
Marche	3.857.600,36	10.358,61	3.867.958,97
Lazio	4.077.787,82	6.655,79	4.084.443,61
Abruzzo	1.772.239,40	-	1.772.239,40
Molise	516.000,00	-	516.000,00
Campania	1.860.042,31	192.771,57	2.052.813,88
Puglia	4.180.817,23	-	4.180.817,23
Basilicata	516.000,00	-	516.000,00
Calabria	566.625,92	-	566.625,92
Sicilia	2.828.953,07	-	2.828.953,07
Sardegna	1.218.572,70	107.516,42	1.326.089,12
TOTALE . . .	80.309.599,97	19.690.400,03	100.000.000,00

(a) Dati fonte I.N.P.S. al 30 settembre 2003;

(b) Dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2003.

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2.

1. L'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da parte delle regioni e province autonome, dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attività formative; tale avvio deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Qualora, entro la data indicata, le amministrazioni regionali e provinciali non abbiano provveduto ad avviare tali procedure, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse ed alla conseguente ripartizione fra le altre amministrazioni, secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, entro il 31 ottobre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome.

3. Trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate — con atti amministrativi giuridicamente vincolanti — dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni sulla base di indicatori di performance da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.

Roma, 23 ottobre 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

03A12034

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.DE.UM. Commissionaria dettaglianti umbri - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Assisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, reante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 prile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.DE.UM. Commissionaria dettaglianti umbri - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Assisi (Perugia) (codice fiscale n. 01980460545), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Federico Vergani, nato a Milano il 9 luglio 1966, residente a Montecastrilli (Terni), via della Fiera n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11970

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Panda - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Panda - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lucca (codice fiscale n. 01718510462), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Arturo Nebbiai, nato a Pontedera il 14 dicembre 1963, residente in Pisa, via L. Pilla n. 17/h, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11997

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2003.

Conferimento al Consorzio del vino nobile di Montepulciano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Vino nobile di Montepulciano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 1999 con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela del Vino nobile di Montepulciano, con sede in piazza Grande n. 7, Montepulciano (Siena), munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 2 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in Piazza Grande n. 7, Montepulciano (Siena), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Vino nobile di Montepulciano», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del «Vino Nobile di Montepulciano», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, I.A.A. competente è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la camera di commercio I.A.A., può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Vino Nobile di Montepulciano», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Toscana, i sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

Art. 5.

1. Il termine della validità, dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11927

DECRETO 28 ottobre 2003.

Conferimento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Brunello di Montalcino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività del consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano canditati all'attività di controllo in conformità alle istituzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 maggio 1998 con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Brunello di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela del vino Brunello di Montalcino, con sede in Costa del Municipio n. 1, Montalcino (Siena), munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Brunello di Montalcino», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 2 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino Brunello di Montalcino, con sede in Costa del Municipio n. 1, Montalcino (Siena), è autorizzato ad espletare le funzioni di con-

trollo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Brunello di Montalcino», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Brunello di Montalcino, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Brunello di Montalcino» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Brunello di Montalcino» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi del vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio I.A.A., competente è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio I.A.A., competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la Camera di commercio I.A.A., può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Brunello di Montalcino», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Brunello di Montalcino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

Art. 5.

1. Il termine della validità, dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11928

DECRETO 28 ottobre 2003.

Conferimento al Consorzio del vino Chianti classico dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Chianti classico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 1996 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Chianti classico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela del vino Chianti classico, con sede in via Pianigiani n. 9, Radda in Chianti (Siena), munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Chianti Classico», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 2 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 2 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino Chianti classico, con sede in via Pianigiani n. 9, Radda in Chianti (Siena), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Chianti Classico», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Chianti Classico», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Chianti Classico» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Chianti Classico» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio I.A.A., competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio I.A.A., competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992 n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Chianti classico», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto. i propri organi di rappresentanza il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Chianti Classico», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11929

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1º giugno 2003 al 10 agosto 2003 nella provincia di Avellino;

grandinate 31 luglio 2003 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Avellino:

siccità dal 1º giugno 2003 al 10 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b), d-bis)* e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano;

grandinate del 31 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11993

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 17 luglio 2003 nella provincia di Udine;

tromba d'aria 23 luglio 2003 nella provincia di Udine;

grandinate 23 luglio 2003 nella provincia di Udine;

grandinate 6 agosto 2003 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territoti agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Gorizia: grandinate del 6 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a) b)*, nel territorio del comune di Dolegna del Collio;

Udine:

grandinate del 17 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a) b)*, nel territorio del comune di Majano;

grandinate del 23 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Bicinicco, Castions di Strada, Gonars, Mortegliano;

tromba d'aria del 23 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio del comune di Mortegliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11994

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1º aprile 2003 al 31 agosto 2003 nella provincia di La Spezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

toelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

La Spezia: siccità dal 1° aprile 2003 al 31 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a*), *b)*, nel territorio dei comuni di Carro, Carrodano, Maissana, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11995

DECRETO 29 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trapani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002 n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 8 giugno 2003 nella provincia di Trapani;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Trapani: grandinate dell'8 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b),* nel territorio dei comuni di Castellammare del Golfo, Poggioreale, Salaparuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11996

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 settembre 2003.

Recepimento della direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003 che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE.

Visto decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE che, fra l'altro, modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1998, di attuazione della direttiva 97/27/CE concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE;

Vista la direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 79 del 26 marzo 2003, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli allegati da I a IV del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, in relazione ai veicoli conformi al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto, non è consentito per motivi concernenti le masse e le dimensioni:

a) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M_2, M_3, N ed O, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o

b) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M_2, M_3, N ed O, di attribuire le masse ammissibili per l'immatricolazione o l'ammissione alla circolazione a norma dell'allegato IV; quando richiesto, o

c) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'ammissione alla circolazione di tali veicoli.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2004 non è consentito rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo delle categorie M_2, M_3, N ed O, per motivi concernenti le masse e le dimensioni, se non sono rispettate le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto fa salve le omologazioni rilasciate a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, nonché del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, e non preclude l'estensione di tali omologazioni a norma del decreto in base al quale sono state rilasciate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 5

ALLEGATO

GLI ALLEGATI DA I A IV DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 14 NOVEMBRE 1997, COME MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 20 GIUGNO 2003, SONO COSÌ MODIFICATI:

A. L'allegato I è modificato come segue:

1) Dopo il titolo del punto 2 è inserita la frase seguente:

«Le definizioni figuranti nell'allegato I (comprese le note a piè di pagina) e nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE si applicano alla presente direttiva.»

2) Il punto 2.4.1 è modificato come segue:

a) Il sesto e il settimo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— specchi e altri dispositivi per la visione indiretta,

— dispositivi di aiuto alla visione,».

b) Il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— gradini di accesso e maniglie,

— protezioni di gomma e dispositivi analoghi,

— piattaforme di sollevamento, rampe di accesso e attrezzature analoghe in ordine di marcia, di lunghezza non superiore a 300 mm, purché non aumentino la capacità di carico del veicolo,».

c) Sono aggiunti il tredicesimo e il quattordicesimo trattino seguenti:

«— aste di presa dei veicoli a propulsione elettrica,

— parasole esterni.»

3) Il punto 2.4.2 è modificato come segue:

a) Il settimo trattino è sostituito dal seguente:

«— specchi e altri dispositivi per la visione indiretta,».

b) Sono aggiunti l'undicesimo e il dodicesimo trattino seguenti:

«— dispositivi di aiuto alla visione,

— dispositivi retraibili di guida laterale montati su autobus e autopullman, destinati ad essere utilizzati in sistemi di veicoli guidati, se non retratti.»

4) Al punto 2.4.3, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— pantografi o aste di presa in posizione sollevata.»

5) Al punto 2.4.4, il secondo trattino, è sostituito dal seguente:

«— i dispositivi di cui al punto 2.4.1,».

6) Il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

«2.5. per "massa del veicolo in ordine di marcia" si intende la massa definita nell'allegato I, punto 2.6 della direttiva 70/156/CEE.»

7) La seconda frase del punto 2.6 è sostituita dalla seguente:

«La categoria del veicolo è determinata in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.»

8) I punti 2.7, 2.8 e 2.9 sono sostituiti dai seguenti:

«2.7. per "massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse (m)" si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore del veicolo.

Nel caso dei veicoli della categoria N1, la massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse o degli assi posteriori non può essere superata di più del 15 % e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile non può essere superata di più del 10 % o, se tale valore è superiore, di 100 kg; questa disposizione si applica solo nel caso di un veicolo trattore per rimorchi, purché la velocità di esercizio sia limitata a non più di 80 km/h.

Il costruttore del veicolo specifica nel manuale dell'utente la limitazione di velocità o altre condizioni di esercizio.

2.8. per "massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (μ)" si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico verticale che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore del veicolo.

2.9. per "massa rimorchiabile" si intende il carico totale trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del veicolo o dei veicoli rimorchiati.»

9) Il punto 2.11 è sostituito dal seguente:

«2.11. per "massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore" si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile sul punto di aggancio per costruzione del veicolo a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarata dal costruttore. Per definizione, tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco del veicolo a motore.»

10) Il punto 2.13 è sostituito dal seguente:

«2.13. per "massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (MC)" si intende la massa totale di una combinazione di veicolo a motore e rimorchio (o rimorchi) dichiarata dal costruttore. Nel caso di combinazioni con semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, è utilizzata la massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse del rimorchio anziché la massa massima a carico tecnicamente ammissibile (M).»

11) Il punto 2.19 è sostituito dal seguente:

«2.19. per "tipo di veicolo" si intendono i veicoli che non differiscono in aspetti fondamentali quali:

— il costruttore,

— aspetti fondamentali relativi alla costruzione e alla progettazione quali:

— per i veicoli delle categorie M_2 e M_3:

— telaio/carrozzeria autoportante, piano unico/due piani, rigido/snodato (differenze ovvie e fondamentali),

— numero di assi,

— per i veicoli della categoria N:

— telaio/sottoscocca (differenze ovvie e fondamentali),

— numero di assi,

— per i veicoli della categoria O:

— telaio/carrozzeria autoportante (differenze ovvie e fondamentali), rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

— sistema di frenatura: rimorchio non frenato/con freni ad inerzia/con freno di tipo continuo,

— numero di assi.

Ai fini del presente punto non sono considerati essenziali gli aspetti relativi alla costruzione e alla progettazione quali, in particolare, l'interasse, il tipo di asse, le sospensioni, lo sterzo, i pneumatici e le relative modifiche del dispositivo correttore di frenata degli assi, oppure l'aggiunta o la soppressione di valvole di riduzione in relazione alle configurazioni dei trattori per semirimorchi e degli autocarri, né gli elementi connessi al telaio (per esempio motore, serbatoi, trasmissione ecc.).»

12) Il punto 7.2 è sostituito dal seguente:

«7.2. Misurazione delle dimensioni

La lunghezza, la larghezza e l'altezza fuoritutto sono misurate secondo le disposizioni del punto 2.4 sul veicolo/sui veicoli in ordine di marcia presentati in base al punto 3.3.

Se le dimensioni misurate differiscono di più dell'1 % da quelle dichiarate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, le dimensioni misurate sono utilizzate ai fini delle seguenti prescrizioni e il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.3. I valori limite indicati nell'allegato I della direttiva 96/53/CE non possono però essere superati.»

13) I punti 7.4.2.5 e 7.4.2.5.1 sono sostituiti dai seguenti:

«7.4.2.5. Quando il veicolo è carico fino alla sua massa M secondo ciascuna delle relative situazioni descritte ai punti 7.4.2.5.1 o 7.4.2.5.2, la massa corrispondente al carico applicato sull'asse "i" non deve essere superiore alla massa M_i di tale asse, e la massa corrispondente al carico che grava sull'asse unico o gruppo di assi "j" non deve essere superiore alla massa μ_j.

7.4.2.5.1. Distribuzione uniforme della massa significa che il veicolo in ordine di marcia, con una massa di 75 kg posizionata su ciascun sedile passeggeri e con il carico utile distribuito in modo uniforme nella parte destinata al trasporto di merci, è carico fino alla sua massa M.»

14) I punti 7.4.2.5.1.1 e 7.4.2.5.1.2 sono soppressi.

15) Il punto 7.4.2.5.2 è sostituito dal seguente:

«7.4.2.5.2. In caso di distribuzione estrema della massa (carico non uniforme), il costruttore deve dichiarare le posizioni estreme ammissibili possibili del baricentro del carico utile e/o struttura e/o finiture interne (ad esempio da 0,50 m a 1,30 m davanti al primo asse posteriore), con il veicolo in ordine di marcia — con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri — carico fino alla sua massa M.»

16) I punti da 7.4.2.5.2.1 a 7.4.2.5.3.2 sono soppressi.

17) Il punto 7.4.3.2 è sostituito dal seguente:

«7.4.3.2. La massa del veicolo in ordine di marcia sommata alla massa Q moltiplicata per il numero dei posti a sedere e in piedi, nonché alle masse WP, B e BX definite al punto 7.4.3.3.1 e alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, se un dispositivo di attacco è montato dal costruttore, non deve essere superiore alla massa M.»

18) Il punto 7.4.3.3.1 è sostituito dal seguente:

«7.4.3.3.1. Il veicolo in ordine di marcia è caricato con: una massa corrispondente al numero P di posti a sedere, di massa Q; una massa corrispondente al numero SP di posti in piedi, di massa Q distribuita in modo uniforme sulla superficie disponibile per i posti in piedi S_1; se del caso, una massa WP distribuita in modo uniforme su ciascun posto per sedie a rotelle; una massa uguale a B (kg) distribuita in modo uniforme nei vani bagagli; una massa uguale a BX (kg) distribuita in modo uniforme sulla superficie del tetto adibita al trasporto bagagli, dove:

P è il numero dei posti a sedere;

S_1 è la superficie per posti in piedi. Nel caso dei veicoli delle classi III o B, $S_1 = 0$;

SP, dichiarato dal costruttore, non deve essere superiore al valore S_1/Ssp, dove Ssp è la superficie convenzionale prevista per un posto in piedi specificata di seguito nella tabella;

WP (kg) è il numero di posti per sedie a rotelle moltiplicato per 250 kg, che rappresenta la massa di una sedia a rotelle e del suo utilizzatore;

B (kg), dichiarato dal costruttore, corrisponde ad un valore numerico non inferiore a 100 x V. Comprende i vani bagagli e i portabagagli montati all'esterno del veicolo.

V è il volume totale dei vani bagagli in m^3. Ai fini dell'omologazione di un veicolo di classe I o A, non è preso in considerazione il volume dei vani bagagli accessibili solo dall'esterno del veicolo.

BX, dichiarato dal costruttore, corrisponde a un valore numerico non inferiore a 75 kg/m^2. Per i veicoli a due piani, non equipaggiati per il trasporto di bagagli sul tetto, BX è uguale a zero.

Q e Ssp corrispondono ai valori riportati nella seguente tabella:

Classe del veicolo	Q (kg) massa di un passeggero	Ssp (m^2/passeggero) superficie convenzionale per un posto in piedi
Classi I e A	68	0,125
Classe II	71 (*)	0,15
Classi III e B	71 (*)	Nessun posto in piedi

(*) Compresi 3 kg di bagaglio a mano.»

19) Sono inseriti i seguenti punti da 7.4.3.3.2 a 7.4.3.3.2.3:

«7.4.3.3.2. Nel caso di un veicolo con capacità di posti a sedere variabile, superficie disponibile per posti in piedi (S1) e/o attrezzato per il trasporto di sedie a rotelle, i requisiti di cui ai punti 7.4.3.2 e 7.4.3.3 sono determinati per ciascuna delle situazioni seguenti:

7.4.3.3.2.1. tutti i possibili posti a sedere occupati seguiti dalla restante superficie per posti in piedi (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore, se raggiunta) e, se resta spazio, dai posti per sedie a rotelle occupati;

7.4.3.3.2.2. tutte le possibili superfici per posti in piedi occupate (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore) seguite dai restanti posti a sedere e, se resta spazio, dai posti per sedie a rotelle occupati;

7.4.3.3.2.3. tutti i possibili posti per sedie a rotelle occupati, seguiti dalla restante superficie per posti in piedi (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore, se raggiunta) e dai restanti posti a sedere occupati.»

20) Il punto 7.4.3.4 è sostituito dal seguente:

«7.4.3.4. Quando il veicolo è in ordine di marcia o carico come precisato al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico sull'asse o sul gruppo di assi anteriori non deve essere inferiore alla percentuale della massa del veicolo in ordine di marcia o della massa massima a carico tecnicamente ammissibile "M" indicata nella seguente tabella:

Classi I e A		Classe II		Classi III e B	
Rigido	Snodato	Rigido	Snodato	Rigido	Snodato
20	20	25 (1)	20	25 (1)	20

(1) Ridotta al 20 % per i veicoli a tre assi delle classi II e III con assi sterzanti.»

21) È inserito il punto 7.4.3.5 seguente:

«7.4.3.5. Qualora un veicolo debba essere omologato per più classi, i punti 7.4.3.2 e 7.4.3.3 si applicano a ciascuna classe.»

22) Il titolo del punto 7.4.4 è sostituito dal seguente:

«7.4.4. Requisiti per i caravan.»

23) La seconda frase del punto 7.6.1 è sostituita dalla seguente:

«Per i veicoli a motore e i semirimorchi muniti di dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto 2.14), questo requisito si applica anche con l'asse/gli assi sollevabili in posizione sollevata o l'asse/gli assi scaricabili in posizione di scarico. Non si applica ai dispositivi destinati a facilitare l'avviamento, quali gli assi sollevabili rispondenti ai requisiti di cui al punto 3.5 dell'allegato IV.»

24) I punti 7.6.2, 7.6.3 e 7.6.4 sono sostituiti dai seguenti:

«7.6.2. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie N

A veicolo fermo e con le ruote sterzanti orientate in modo tale che, se il veicolo si mette in movimento, il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza.

Quando il veicolo avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50 m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,80 m (cfr. figura B) in caso di veicolo rigido o di più di 1,20 m.

Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse, questo requisito si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (come definita al punto 2.14). Per i veicoli della categoria N con gli assi sollevabili in posizione sollevata o gli assi scaricabili in posizione di scarico, la distanza è di 1,00 m anziché di 0,80 m.

7.6.3. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie M2 o M3

A veicolo fermo, è tracciato con una linea sul suolo un piano verticale tangente a lato del veicolo e orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide sono allineate al piano. Quando il veicolo entra, seguendo una linea retta, nella corona circolare di cui al punto 7.6.1, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,60 m (cfr. figure C e D).

7.6.4. Le prescrizioni di cui ai punti da 7.6.1 a 7.6.3 possono anche essere verificate, a richiesta del costruttore, con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione geometrica.

Se, a richiesta del costruttore, i veicoli della categoria N senza assi posteriori sterzanti sono verificati in base alle loro caratteristiche geometriche, un veicolo è considerato conforme alle prescrizioni di cui al punto 7.6.2 se il suo sbalzo posteriore non è superiore al 60 % dell'interasse.»

25) La figura C del punto 7.6.3 è sostituita dalla seguente:

Fig. C
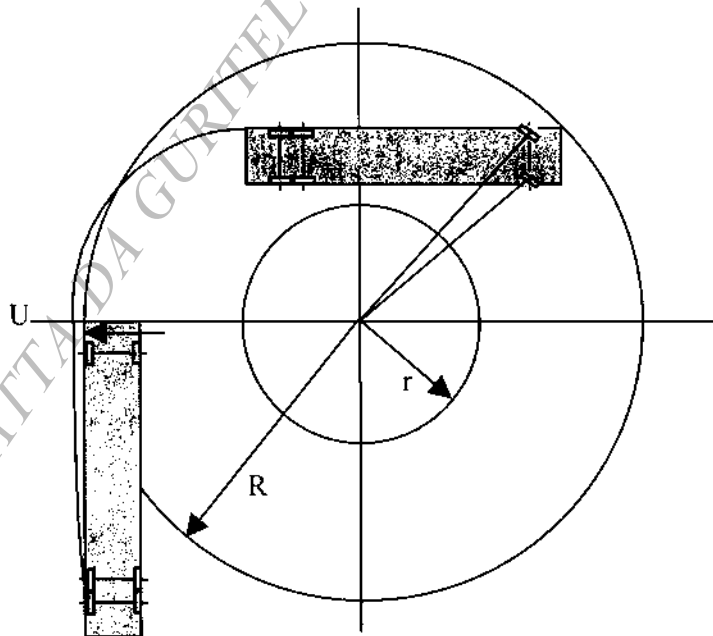
R = 12,5 m

r = 5,3 m

U = max. 0.6

26) Al punto 7.6.3 è aggiunta la figura D seguente:

Fig. D
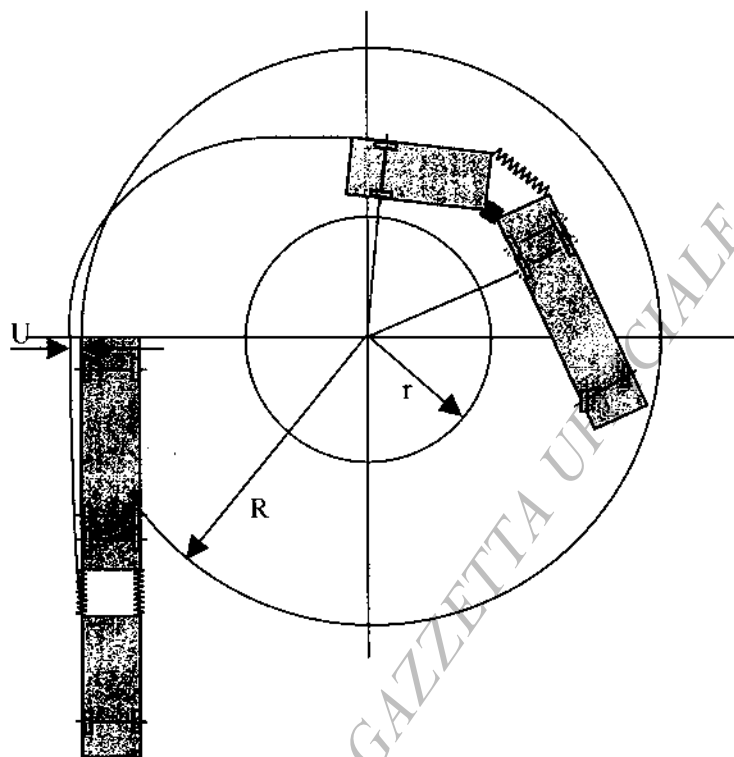
R = 12,5 m

r = 5,3 m

U = max. 0.6

27) È inserito il punto 7.6.5 seguente:

«7.6.5. Nel caso di veicoli incompleti, il costruttore dichiara le dimensioni massime ammissibili del veicolo che devono essere verificate rispetto ai requisiti di cui ai punti da 7.6.1 a 7.6.3.»

28) I punti 7.8.1 e 7.8.2 sono sostituiti dai seguenti:

«7.8.1. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t deve essere almeno pari al 10 % della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile o, se tale valore è superiore, a 1 000 kg.

7.8.2. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 t deve essere almeno pari al 4 % della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile o, se tale valore è inferiore, a 25 kg.»

29) Il punto 7.10 è sostituito dal seguente:

«7.10. Rapporto potenza motore/massa massima

I veicoli a motore devono poter generare una potenza motore pari ad almeno 5 kW/t della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli. Nel caso dei trattori stradali la potenza motore deve essere pari almeno a 2,2 kW/t. La potenza motore è misurata in base alle disposizioni della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.»

B. **L'allegato II è modificato come segue:**

1) Il punto 0.2 è sostituito dal seguente:

«0.2. Tipo».

2) Il punto 13 è sostituito dal seguente:

"13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE

13.1. Classe del veicolo (Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B):

13.2. Superficie per i passeggeri (m^2): ....

13.2.1. Totale (S_0): ....

13.2.2. Piano superiore (S_{0a}) (1): ....

13.2.3. Piano inferiore (S_{0b}): ....

13.2.4. Posti in piedi (S_1): ....

13.3. Numero di posti (a sedere e in piedi)

13.3.1. Totale (N): ....

13.3.2. Piano superiore (N_a) (1): ....

13.3.3. Piano inferiore (N_b) (1): ....

13.3.4. Numero di posti a sedere

13.4. Numero di posti per sedie a rotelle per i veicoli delle categorie M_2 e M_3

13.4.1. Totale (A): ....

13.4.2. Piano superiore (A_a) (1): ....

13.4.3. Piano inferiore (A_b) (1): ....

13.7. Volume dei vani bagagli (m^3): ....

13.8. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m^2): ....

C. **L'allegato III è modificato come segue:**

Nell'addendum è inserito il punto 1.24.3 seguente:

«1.24.3. Numero di posti per sedie a rotelle per i veicoli delle categorie M_2 e M_3 (2)».

D. **L'allegato IV è modificato come segue:**

1) Il punto 1.3.3 è soppresso.

2) Il punto 2.2.1 è modificato nel modo seguente:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per i veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 t, destinati unicamente a trainare rimorchi con dispositivo di frenatura ad inerzia: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo oppure, per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 7.5 dell'allegato I), tale massa moltiplicata per 1,5, con un massimo di 3,5 t;»

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per i veicoli destinati a trainare rimorchi, esclusi i semirimorchi, dotati di un dispositivo di frenatura continua: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo moltiplicata per 1,5.»

3) Al punto 2.2.1 è soppressa l'ultima frase del primo comma («purché siano soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva 96/53/CE»).

4) La seconda frase del punto 3.2 è sostituita dalla seguente:

«A tal fine, l'asse sollevabile o scaricabile è abbassato fino al suolo o scaricato automaticamente se l'asse o gli assi più vicini del gruppo o l'asse anteriore del veicolo a motore sono carichi alla loro massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.»

5) Il punto 3.3 è soppresso.

6) Al punto 3.5.1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— dopo la messa in marcia del veicolo a motore e prima che esso superi la velocità di 30 km/h, l'asse deve riabbassarsi al suolo o ricaricarsi automaticamente.»

03A11823

DECRETO 12 settembre 2003.

Recepimento della direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, e della rettifica alla direttiva 96/53/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua, da ultimo, al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, di attuazione della direttiva 96/53/CE che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

Vista la rettifica della direttiva 96/53/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 19 del 24 gennaio 1998, che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1998, è modificato come segue:

a) all'art. 1, comma 1, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«*a)* alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M_2 ed M_3 e dei loro rimorchi della categoria O e dei veicoli a motore delle categorie N_2 ed N_3 e dei loro rimorchi delle categorie O_3 ed O_4 quali definiti nell'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 e successive modificazioni.»;

b) all'art. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il presente decreto non si applica agli autosnodati che presentano più di una sezione snodata.»;

c) all'art. 3, comma 1, il periodo «nel traffico nazionale, di veicoli per il trasporto di merci immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti alle dimensioni», è sostituito dal periodo: «nel traffico nazionale, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro, per motivi inerenti alle dimensioni,»;

d) all'art. 4, i commi 1 e 2, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«1. Non è consentito autorizzare la normale circolazione:

a) di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 e 4.4;

b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4-*bis*, 1.5 e 1.5-*bis*.

2. Tuttavia, è consentito autorizzare la circolazione:

a) di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3;

b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3.»;

e) all'art. 4, comma 4, le parole «di merci», ovunque ricorrano, sono soppresse;

f) all'art. 4, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

«7-*bis*. È consentito autorizzare fino al 31 dicembre 2020 la circolazione degli autobus, immatricolati o immessi in circolazione in Italia anteriormente alla

data di applicazione del presente decreto, le cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5-*bis*.»;

g) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — Il presente decreto non esclude l'applicazione di disposizioni di circolazione stradale che consentono limitazioni dei pesi e/o delle dimensioni di veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato in cui tali veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione, e pertanto non esclude la possibilità di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non è adatta alla circolazione dei veicoli lunghi e pesanti, come ad esempio, nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale.».

h) nell'allegato I, il punto 1.1, è sostituito dal seguente:

«1.1 Lunghezza massima:

veicolo a motore diverso da un autobus	12,00 m
rimorchio	12,00 m
autoarticolato	16.50 m
autotreno	18,75 m
autosnodato	18.75 m
autobus a 2 assi	13,50 m
autobus aventi più di 2 assi	15,00 m
autobus + rimorchio	18,75 m»;

i) nell'allegato I, dopo il punto 1.4 è aggiunto il seguente punto:

«1.4-*bis* Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i porta-sci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista al punto 1.1»;

l) nell'allegato I, dopo il punto 1.5 è aggiunto il seguente punto:

«1.5-*bis* Ulteriori requisiti per gli autobus:

A veicolo fermo è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo ed orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide devono essere allineate al piano.

Quando il veicolo entra con un movimento in linea retta nella superficie circolare descritta al punto 1.5, nessuna sua parte deve discostarsi da tale piano verticale di più di 0,60 m»,

m) nell'allegato I, il punto 3.1 è sostituito dal seguente punto:

«3.1 Assi semplici.

Asse non motore semplice 10 t».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 14

03A11824

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la Montagna, per l'anno 2003. (Deliberazione n. 28/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la Montagna;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopra citato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 in materia di criteri da tenere presenti nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005» ed il decreto di variazione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 63553 del 16 luglio 2003, che hanno attribuito al Fondo nazionale per la montagna, per l'anno 2003, la somma complessiva di 61.645.690 euro;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1994), concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

Considerato che il CTIM ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la Montagna 2003, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze concernente i criteri di riparto e la relativa ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro delle politiche agricole e forestali alla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 24 luglio 2003;

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2003, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la Montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 97/1994, tengono conto:

1.1 dell'estensione del territorio montano;

1.2 della popolazione residente nelle aree montane;

1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4 del reddito medio *pro-capite*;

1.5 del livello dei servizi;

1.6 dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio *pro-capite*, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori montani.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato, per l'anno 2003, il piano di riparto della somma complessiva di 61.645.690 euro, di cui alla colonna B della predetta tabella, tra le regioni e le province autonome.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 142

ALLEGATO

	Col. A	Col. B
REGIONE	Quota di riparto (%)	Assegnazione (euro)
PIEMONTE	6,55	4.037.793
VALLE D'AOSTA	1,30	801.394
LOMBARDIA	5,54	3.415.171
P. A. BOLZANO	4,75	2.928.170
P. A. TRENTO	3,34	2.058.966
VENETO	2,81	1.732.244
FRIULI - VENEZIA GIULIA	1,86	1.146.610
LIGURIA	2,52	1.553.471
EMILIA - ROMAGNA	4,78	2.946.664
TOSCANA	5,11	3.150.095
UMBRIA	3,95	2.435.005
MARCHE	3,54	2.182.257
LAZIO	5,33	3.285.715
ABRUZZO	5,53	3.409.007
MOLISE	2,54	1.565.800
CAMPANIA	8,23	5.073.440
PUGLIA	3,45	2.126.776
BASILICATA	5,10	3.143.930
CALABRIA	8,08	4.980.972
SICILIA	6,96	4.290.540
SARDEGNA	8,73	5.381.670
	100,00	**61.645.690**

03A11932

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente - finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 32/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto il comma 1, dell'art. 14 della sovracitata legge n. 456/1987, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, ed il comma 2, il quale stabilisce che le suddette rate, dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa depositi e prestiti per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005, ed in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2002 che, al cap. 2700 dell'U.P.B. 4.1.2.1, prevede per il Fondo sanitario nazionale 2003 un importo pari ad 4.964.334.000 euro;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 3 giugno 2003, concernente l'assegnazione alla Cassa depositi e prestiti della somma di 4.936.492,27 euro da versare in due rate successive rispettivamente di 4.160.130,68 euro e di 776.361,59 euro relative alle quote di ammortamento dei mutui pre-riforma dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 2003;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 9 giugno 1993, ha espresso il proprio parere di competenza con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Delibera:

È stabilita in 4.936.492,27 euro la quota del Fondo sanitario nazionale 2003 - parte corrente, da imputare al finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria. Detto importo sarà versato alla Cassa depositi e prestiti in due rate rispettivamente di 4.160.130,68 euro e di 776.361,59 euro.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 141

03A11933

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 1999-2000-2001 - parte corrente - assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548, per le finalità di prevenzione e cura fibrosi cistica. Quota riservata alla ricerca. (Deliberazione n. 33/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Vista la legge del 14 ottobre 1999, n. 362, che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando, a regime, sul Fondo sanitario nazionale l'importo di 8,5 miliardi di lire da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente ed alla documentata funzione dei centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finan-

ziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Viste le proprie delibere 2 novembre 2000, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61/2001), e 19 dicembre 2002, n. 117 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59/2003) che hanno già provveduto ad assegnare la quota relativa all'assistenza, pari a 3.098.741,39 euro per ciascun anno 1999-2000 e 2001, utilizzando come indice di base il numero dei pazienti assistiti nelle singole regioni e la popolazione residente;

Considerato che nella seduta della Conferenza Stato-regioni dell'8 maggio 2003 è stata raggiunta intesa rispetto ai criteri per l'individuazione dei centri regionali di specializzazione per la ricerca e che pertanto le somme già accantonate possono essere assegnate;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 19 maggio 2003, concernente l'assegnazione, della somma di 1.291.142,00 euro per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, sulla base della trasmissione della documentazione che comprovi l'idoneità dei centri specializzati di ricerca da parte delle regioni;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità delle quote del Fondo sanitario nazionale 1999, 2000 e 2001 - parte corrente, vincolate per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica è assegnata alle regioni, la residua quota di 1.291.142,00 euro per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, riservata specificatamente alla ricerca.

Il predetto importo complessivo di 3.873.426,00 euro è ripartito come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 143

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI PER LA RICERCA DELLA FIBROSI CISTICA ANNI 1999 - 2000 e 2001

REGIONE	1999	2000	2001	TOTALE
PIEMONTE	43.150,33	43.150,33	43.150,33	129.451,00
LOMBARDIA	93.353,00	93.353,00	93.353,00	280.059,00
VENETO	237.176,00	237.176,00	237.176,00	711.528,00
LIGURIA	62.288,67	62.288,67	62.288,67	186.866,00
E.ROMAGNA	37.118,67	37.118,67	37.118,67	111.356,00
TOSCANA	22.999,00	22.999,00	22.999,00	68.997,00
UMBRIA	0,00	0,00	0,00	
MARCHE	100.620,00	100.620,00	100.620,00	301.860,00
LAZIO/UMBRIA	212.689,33	212.689,33	212.689,33	638.068,00
ABRUZZO				
MOLISE				
CAMPANIA/BASILICATA	185.592,67	185.592,67	185.592,67	556.778,00
PUGLIA	266.643,33	266.643,33	266.643,33	799.930,00
BASILICATA				
CALABRIA				
SICILIA	10.799,67	10.799,67	10.799,67	32.399,00
SARDEGNA	18.711,33	18.711,33	18.711,33	56.134,00
TOTALE	**1.291.142,00**	**1.291.142,00**	**1.291.142,00**	**3.873.426,00**

03A11934

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Fondo sanitario nazionale 2002 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle disponibilità stanziate dall'art. 52, comma 18, della legge n. 289/2002 e dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 43/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano medesimo, con priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo, delle malattie ereditarie;

Visto il comma 34-*bis* del medesimo articolo sopracitato, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deliberi annualmente a titolo di acconto, in favore delle regioni e delle province autonome, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge n. 449/1997, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, di «approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000», che formula un patto di solidarietà attraverso l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione della qualità dei servizi;

Considerato che in carenza del nuovo Piano sanitario nazionale le regioni hanno avanzato specifica richiesta per il proseguimento delle attività sulle stesse linee di intervento e che le somme accantonate vengano assegnate con i medesimi criteri degli anni precedenti;

Visto l'art. 52, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che per il solo anno 2002 stabilisce di porre a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, l'importo di 165.000.000 euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50.000.000 euro per il finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma;

Considerato che dette disponibilità per l'anno 2002 vanno ad aggiungersi agli importi già ripartiti con la propria delibera 31 gennaio 2003 n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2003);

Considerato altresì, che sulla suddetta delibera è stata già accantonata la somma di 1.109.865.876 euro per l'anno 2002 per il conseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera che in data odierna ha assegnato al Fondo per l'esclusività del personale dirigente del ruolo sanitario la somma di 36.151.982,94 euro restando quindi disponibile un importo di 1.073.713.893,06 euro per i sovracitati obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 maggio 2003 sui seguenti punti:

1) ripartizione dell'importo di 164.334.089 euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie;

2) assegnazione per il finanziamento delle prestazioni erogate dall'ospedale «Bambino Gesù» di 50.000.000 euro (art. 52, comma 18, legge n. 289/2002);

3) ripartizione delle somme vincolate per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1, commi 34 e 34-*bis*, legge n. 662/1996);

4) compensazione della mobilità sanitaria internazionale (art. 18, comma 7, decreto legislativo n. 502/1992), per gli anni 1995-1999, con la copertura degli oneri a favore delle regioni creditrici a carico di tutte le altre in proporzione ai costi da ciascuna generati per l'assistenza di propri cittadini inviati all'estero e sulle richieste delle regioni per la redistribuzione con criteri propri di una quota del Fondo di riequilibrio per l'anno 2002 pari a 361.519.830 euro (700 miliardi di lire);

Vista la proposta del Ministero della salute in data 19 maggio 2003 con la quale si richiede di ripartire la somma di 1.073.713.893 euro, tra le regioni interessate, adottando quale indicatore di riparto la popolazione residente, nonché le altre somme di cui sopra, pari a 214.334.089 euro, operando nell'occasione i conguagli richiesti dalle regioni;

Delibera:

A valere sull'accantonamento disposto dall'art. 52, comma 18, della legge n. 289/2002 e dalla delibera n. 1/2003 citata in premessa, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 1.288.047.982 euro, di cui:

1) 1.073.713.893 euro per i progetti di carattere prioritario e rilievo nazionale;

2) 164.334.089 euro per l'integrazione di entrate proprie;

3) 50.000.000 euro per il finanziamento delle prestazioni erogate dall'ospedale «Bambino Gesù».

Tali importi risultano specificati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 25 luglio 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 149

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2002 – PARTE CORRENTE – RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' STANZIATE DALL'ART. 52 COMMA ,18 DELLA LEGGE 289/2002 E DELL'ACCANTONAMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART.1, COMMI 34 E 34BIS, DELLA LEGGE N. 662/1996

importi in euro

REGIONI	SOMMA DA REDISTRIBUIRE A VALERE SUL FONDO RIEQUILIBRIO 2002	REDISTRIBUZIONE DI 300 MLD DEL RIEQUILIBRIO	REDISTRIBUZIONE DI 400 MLD DEL RIEQUILIBRIO	OBIETTIVI DI PIANO 2002 (CON DECURTAZIONE PER SICILIA E SARDEGNA)	DIFFERENZA DA REGOLARE PER BAMBINO GESU' (INDICAZIONE DEI PRESIDENTI)	DIFFERENZA PER MINORI ENTRATE PROPRIE	MOBILITA' INTERNAZIONALE	TOTALE DA ASSEGNARE
PIEMONTE		8.820.143		86.998.037	-1.976.976	14.483.547	-1.715.694	106.609.057
VALLE D'AOSTA					-55.121		-92.545	-147.666
LOMBARDIA		35.048.462		185.364.344	-4.011.055	29.876.952	-2.046.571	244.232.131
P.A. BOLZANO					-193.464		17.038.068	16.844.604
P.A. TRENTO					-208.596		2.730.900	2.522.304
VENETO	-6.106.974	6.602.212	7.643.562	92.100.580	-1.986.884	16.293.638	634.389	115.180.523
FRIULI					-559.318		-87.949	-647.267
LIGURIA		7.779.951		32.837.587	-803.580	5.437.301	-758.562	44.492.696
E. ROMAGNA		6.928.884		81.334.951	-1.872.678	14.904.790	2.028.368	103.324.315
TOSCANA		6.120.801		71.984.255	-1.651.473	11.993.557	-685.980	87.761.160
UMBRIA		1.246.511		17.072.233	-390.712	2.949.774	-151.337	20.726.469
MARCHE		1.762.309		29.743.853	-663.796	4.981.141	-242.384	35.581.123
LAZIO	-30.152.019	37.919.737	20.451.694	108.073.372	73.124.587	14.058.589	-2.015.550	221.460.409
ABRUZZO		1.100.369		25.917.022	-573.728	3.600.351	-382.133	29.661.880
MOLISE				6.602.070	-149.512	1.122.717	-83.580	7.491.695
CAMPANIA	-127.081.089	16.694.656	69.101.933	117.173.215	-2.373.993	14.147.224	-6.124.256	81.537.691
PUGLIA	-86.245.436	11.450.712	51.748.981	82.472.488	-1.682.456	9.825.031	-2.042.826	65.526.493
BASILICATA	-2.380.427		5.164.569	12.208.868	-262.636	1.467.143	-241.639	15.955.877
CALABRIA	-26.375.041	232.109	14.460.793	41.322.934	-863.024	4.110.184	-837.131	32.050.825
SICILIA	-60.620.549	12.215.812	29.851.209	58.911.903	-2.150.986	11.102.144	-4.458.948	44.850.586
SARDEGNA	-22.558.295	1.014.402	8.160.019	23.596.181	-694.599	3.980.006	-464.640	13.033.075
TOTALE REGIONI	-361.519.830	154.937.070	206.582.760	1.073.713.893	50.000.000	164.334.089	0	1.288.047.980

PROGETTI DI PIANO	1.073.713.893
INTEGRAZIONE ENTRATE	164.334.089
BAMBINO GESU'	50.000.000
DA ASSEGNARE	1.288.047.982

03A11931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 novembre 2003

Dollaro USA	1,1468
Yen giapponese	126,47
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,68400
Corona svedese	9,0548
Franco svizzero	1,5630
Corona islandese	87,57
Corona norvegese	8,2330
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,58309
Corona ceca	32,055
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,43
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6411
Lira maltese	0,4257
Zloty polacco	4,6248
Leu romeno	39465
Tallero sloveno	236,0000
Corona slovacca	41,420
Lira turca	1691031
Dollaro australiano	1,6369
Dollaro canadese	1,5329
Dollaro di Hong Kong	8,9072
Dollaro neozelandese	1,8785
Dollaro di Singapore	2,0017
Won sudcoreano	1359,13
Rand sudafricano	7,9584

Cambi del giorno 5 novembre 2003

Dollaro USA	1,1473
Yen giapponese	125,70
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,68385
Corona svedese	9,0338
Franco svizzero	1,5652
Corona islandese	87,42
Corona norvegese	8,2480
Lev bulgaro	1,9474
Lira cipriota	0,58302
Corona ceca	31,936
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,15
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6410
Lira maltese	0,4258
Zloty polacco	4,5914
Leu romeno	39601
Tallero sloveno	236,0100
Corona slovacca	41,315
Lira turca	1693500
Dollaro australiano	1,6171
Dollaro canadese	1,5279
Dollaro di Hong Kong	8,9117
Dollaro neozelandese	1,8593
Dollaro di Singapore	1,9968
Won sudcoreano	1356,62
Rand sudafricano	7,9160

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12134 - 03A12135

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Uticina»

Estratto decreto A.I.C. n. 399 del 4 agosto 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: UTICINA, nella forma e confezione: «400 mg compresse rivestite», 14 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 22 - c.a.p. 00040 - Italia, codice fiscale n. 01163980681.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 035158017 (in base 10), 11JY01 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sara determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l. - via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: norfloxacina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, silice colloidale, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, olio di ricino idrogenato, talco, titanio biossido, acido metacrilico-metile metacrilato copolimero (1:2), polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la norfloxacina è un agente battericida/chemioterapico ad ampio spettro indicato per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie superiori o inferiori, complicate o non complicate, di natura acuta o cronica (inclusa la pielonefrite) provocate da batteri aerobi gram-positivi e gram-negativi sensibili alla norfloxacina.

Deve essere verificata (se possibile) la sensibilità at trattamento dell'organismo scatenante l'infezione, sebbene la terapia possa essere iniziata prima che i risultati siano disponibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11973

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Diclotears»

Estratto decreto n. 483 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DICLOTEARS, nelle forme e confezioni: «1 mg/ml collirio, soluzione» flacone da 5 ml, «1 mg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medivis S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Marmolada, 4 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 11584260159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg/ml collirio, soluzione» flacone da 5 ml - A.I.C. n. 034285015 (in base 10), 10Q9GR (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Ciba Vision Faure stabilimento sito in Rue de la Lombardiere 07100 - Annonay (Francia).

Composizioni: 1 ml contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 1 mg;

eccipienti: acido borico 19 mg; gliceril polietilenglicole ricinoleato 50 mg; trometamina 6 mg; tiomersal 0,04 mg; acqua p.p.i. 1 ml;

confezione: «1 mg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,3 ml - A.I.C. n. 034285027 (in base 10), 10Q9H3 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Ciba Vision Faure stabilimento sito in Annonay Cedex B.P. 131 - France, Rue de la Lombardiere, 29 (tutte).

Composizione: 1 oftiolo monodose 0,3 ml contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 1 mg;

eccipienti: acido borico 19 mg; gliceril-polietilenglicole-ricinoleato 50 mg; trometamina 6 mg; acqua p.p.i. 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori eventualmente dolorosi e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio, in particolare per interventi di cataratta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11974

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dolocyl».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 479 del 1º settembre 2003

Specialità medicinale: DOLOCYL.

Confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 025636034.

Società: Novartis Consumer Health S.p.a., s.s. Varesina, 233 - km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale «Dolocyl», «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 025636034, prodotti anteriormente al 7 marzo 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 27 del 10 febbraio 2003, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 4 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12035

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tudcabil».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 539 del 19 settembre 2003

Medicinale: TUDCABIL.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1.2 - c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026707024 - 20 capsule 150 mg varia a: «150 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 026707036 - 20 capsule 250 mg varia a: «250 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 026707051 - «500 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato (sospesa) varia a: «500 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «500 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 026707051), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A11976

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cebran».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 541 del 29 settembre 2003

Specialità medicinale: CEBRAN.

Confezioni:

«1% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 028568018;

«30 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 028568020.

Società: Deafarma S.r.l., piazzale Cadorna Luigi, 11 - 20123 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cebran» «1% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 028568018, «Cebran», «30 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 028568020, prodotti anteriormente al 5 aprile 2003 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 79 del 5 marzo 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 2 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12036

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Prefolic».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 542 del 29 settembre 2003

Specialità medicinale: PREFOLIC.

Confezioni:

5 flac. liof. 15 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 024703098;

6 flac. liof. 50 mg + 6 f. solv. - A.I.C. n. 024703112;

30 compresse gastrores. 15 mg - A.I.C. n. 024703124.

Società: Zambon Italia S.r.l., via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Prefolic», 5 flac. liof. 15 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 024703098, «Prefolic», 6 flac. liof. 50 mg + 6 f. solv. - A.I.C. n. 024703112, «Prefolic», 30 compresse gastrores. 15 mg - A.I.C. n. 024703124, prodotti anteriormente al 25 marzo 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 74 del 5 marzo 2003, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 21 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12037

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento A.I.C. n. 584 del 21 ottobre 2003

Specialità medicinali: ACTIFED, ACTIFED COMPOSTO, ACTIFED NASALE, ACTIGRIP, ANUSOL, BALSAMO SLOAN, CAPSOLIN, CICATRENE, CICATRENE SPRAY, MYLICON, NIX, ORASEPTIC, OTOSPORIN.

Società Pfizer Consumer Health Care S.r.l., strada statale 156, km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità:

«Actifed», «2,5 mg + 60 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 018723080;

«Actifed», «0,025% + 0,6% sciroppo» flacone 100 ml - A.I.C. n. 018723092;

«Actifed composto», sciroppo, flacone 100 ml - A.I.C. n. 021102037;

«Actifed nasale», «50 mg/100 ml spray nasale, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 028139032;

«Actigrip», compresse, 12 compresse - A.I.C. n. 024823066;

«Actigrip», sciroppo, flacone 100 ml - A.I.C. n. 024823078;

«Anusol», 12 supposte - A.I.C. n. 005190057;

«Anusol», pomata 40 g - A.I.C. n. 005190069;

«Balsamo Sloan», pomata 40 g - A.I.C. n. 012829038;

«Capsolin», pomata 40 g - A.I.C. n. 006903025;

«Cicatrene», «crema» 15 g - A.I.C. n. 014160079;

«Cicatrene», «polvere cutanea» flacone 15 g - A.I.C. n. 014160081;

«Cicatrene spray», «soluzione in spray cutaneo» contenitore sottopressione 90 g - A.I.C. n. 029259013;

«Mylicon», «40 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 020708057;

«Mylicon», «6,66% soluzione orale» flacone 30 ml - A.I.C. n. 020708069;

«Nix», «1% emulsione cutanea» flacone 59 ml - A.I.C. n. 028017022;

«Oraseptic», «100 mg/100 ml collutorio» flacone 200 ml - A.I.C. n. 019971086;

«Otosporin», «gocce auricolari, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 031856014,

prodotti anteriormente al 28 aprile 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 104 del 4 aprile 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 26 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11972

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nizax».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 587 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: NIZAX.

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 026616019;

«300 mg capsule rigide» 10 capsule - A.I.C. n. 026616021;

«100 mg/4 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 4 ml - A.I.C. n. 026616033;

«300 mg/12 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 12 ml - A.I.C. n. 026616058.

Società: Ely Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Nizax», «150 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 026616019, «Nizax», «300 mg capsule rigide» 10 capsule - A.I.C. n. 026616021, «Nizax», «100 mg/4 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 4 ml - A.I.C. n. 026616033, «Nizax», «300 mg/12 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 12 ml - A.I.C. n. 026616058, prodotti anteriormente al 30 ottobre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 523 del 16 settembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 25 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12038

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentaglobin»

Estratto decreto n. 389 del 31 luglio 2003

Specilità medicinale: PENTAGLOBIN.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 029021019 (in base 10) e 0VPNUV (in base 32), resta confermata la classificazione in classe «A» per uso ospedaliero «H»;

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 20 ml - A.I.C. n. 029021021 (in base 10) e 0VPNUX (in base 32), resta confermata la classificazione in classe «A» per uso ospedaliero «H»;

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 029021033 (in base 10) e 0VPNU9 (in base 32), resta confermata la classificazione in classe «A» per uso ospedaliero «H»;

«50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 029021045 (in base 10) e 0VPNUP (in base 32), resta confermata la classificazione in classe «A» per uso ospedaliero «H».

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Landsteinerstrasse, 5 D-63303 Dreieich (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11977

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilomedin».

Nella parte del comunicato: estratto provvedimento A.I.C. n. 461 del 31 luglio 2003 relativo al medicinale ILOMEDIN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 5 settembre 2003, alla pag. 95, prima colonna ove è indicato: «Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027181015 - «0,100 mg/1 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 1 ml, varia a: «0,100 mg/1 ml soluzione per infusione» 1 fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 027181027 - «0,05 mg/0,5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 0,5 ml (sospesa), varia a: «0,05 mg/0,5 ml soluzione per infusione» 1 fiala da 0,5 ml».

Si intende: «Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027181015 - «0,100 mg/1 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 1 ml, varia a: «0,100 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 027181027 - «0,05 mg/0,5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 0,5 ml (sospesa), varia a: «0,05 mg/0,5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 0,5 ml.

03A11975

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio preventivo per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373

Il consiglio dell'ISVAP nella seduta del 29 settembre 2003 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio preventivo dell'ISVAP per l'anno 2004.

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2004 *(art. 14 legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive disposizioni modificative ed integrative - articoli 2 e 3 regolamento per la contabilità e l'amministrazione, approvato dal consiglio con delibera dell'11 febbraio 2000).*

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE		
A1	Contributo di vigilanza	34.016.474,00	37.176.105,00
A2	Contributo di enti e privati	0,00	0,00
A3	Altre entrate	0,00	0,00
	Totale ...	34.016.474,00	37.176.105,00
B	ENTRATE DIVERSE		
B1	Entrate non contributive	850.000,00	650.000,00
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e realizzo di valori mobiliari	0,00	
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	206.600,00	200.000,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	
	Totale ...	1.056.600,00	850.000,00

	Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)
TOTALE ENTRATE	35.073.074,00	38.026.105,00
Utilizzzo avanzo di amministrazione presunto	7.165.006,00	5.051.231,00
TOTALE A PAREGGIO	42.238.080,00	43.077.336,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI		
C1.0	*SERVIZIO VIGILANZA ASSICURATIVA I E II*		
C1.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		1.211.470,00
C1.0.2	Compensi per lavoro straordinario		41.137,00
			1.252.607,00
C1.1	*SEZIONE ATTUARIATO*		
C1.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		982.856,00
C1.1.2	Compensi per lavoro straordinario		44.649,00
			1.027.505,00
C1.2	*SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE*		
C1.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		3.533.279,00
C1.2.2	Compensi per lavoro straordinario		203.210,00
			3.736.489,00
C1.3	*SEZIONE AUTORIZZAZIONE E MERCATO*		
C1.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		2.284.597,00
C1.3.2	Compensi per lavoro straordinario		122.027,00
			2.406.624,00
	Totale ...	7.722.680,00	8.423.225,00
C2.0	*SERVIZIO ISPETTORATO*		
C2.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		699.543,00
C2.0.2	Compensi per lavoro straordinario		27.550,00
			727.093,00
C2.1	*SEZIONE ISPETTORATO I*		
C2.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		1.325.181,00
C2.1.2	Compensi per lavoro straordinario		75.555,00
C2.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno		567.500,00
			1.968.236,00
C2.2	*SEZIONE ISPETTORATO II*		
C2.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		1.198.333,00
C2.2.2	Compensi per lavoro straordinario		65.289,00
C2.2.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno		567.500,00
			1.831.122,00
	Totale ...	4.141.344,00	4.526.451,00

		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)
C3.0	***DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO***		
C3.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		647.135,00
C3.0.2	Compensi per lavoro straordinario		18.542,00
			665.677,00
C3.1	*SEZIONE CONSULENZA LEGALE*		
C3.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		1.082.454,00
C3.1.2	Compensi per lavoro straordinario		58.108,00
			1.140.562,00
	Totale ...	1.663.154,00	1.806.239,00
C4.0	***SERVIZIO ALBI E SANZIONI***		
C4.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		250.185,00
C4.0.2	Compensi per lavoro straordinario		0,00
			250.185,00
C4.1	*SEZIONE SANZIONI*		
C4.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		818.250,00
C4.1.2	Compensi per lavoro straordinario		52.026,00
			870.276,00
C4.2	*SEZIONE ALBI INTERMEDIARI E PERITI*		
C4.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		1.975.570,00
C4.2.2	Compensi per lavoro straordinario		115.755,00
C4.2.3	Spese per il funzionamento del Collegio di Garanzia		104.000,00
C4.2.4	Spese per pubblicazioni Albi e Ruolo		50.000,00
C4.2.5	Spese per l'espletamento delle prove di idoneità		30.000,00
			2.275.325,00
C4.3	*UFFICIO LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE*		
C4.3.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		885.964,00
C4.3.2	Compensi per lavoro straordinario		56.689,00
			942.653,00
	Totale ...	4.119.960,00	4.338.439,00
C5.0	***SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI***		
C5.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		506.353,00
C5.0.2	Compensi per lavoro straordinario		18.922,00
			525.275,00

		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)
C5.1	*SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI*		
C5.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		1.770.930,00
C5.1.2	Compensi per lavoro straordinario		113.200,00
			1.884.130,00
C5.2	*SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI*		
C5.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		1.275.498,00
C5.2.2	Compensi per lavoro straordinario		81.632,00
			1.357.130,00
	Totale ...	3.539.368,00	3.766.535,00
C6.0	*SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE*		
C6.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		2.121.091,00
C6.0.2	Compensi per lavoro straordinario		118.949,00
			2.240.040,00
C6.1	*SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO*		
C6.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		1.071.135,00
C6.1.2	Compensi per lavoro straordinario		58.665,00
			1.129.800,00
C6.2	*UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE*		
C6.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		684.681,00
C6.2.2	Compensi per lavoro straordinario		43.412,00
			728.093,00
	Totale ...	4.257.800,00	4.097.933,00
C7.0	*SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE*		
C7.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		598.005,00
C7.0.2	Compensi per lavoro straordinario		25.740,00
C7.0.3	Spese di formazione professionale		213.000,00
	Totale ...	836.118,00	836.745,00
C8.0	*SERVIZIO STUDI*		
C8.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		284.877,00
C8.0.2	Compensi per lavoro straordinario		4.207,00
C8.0.3	Spese per pubblicazioni		20.000,00
			309.084,00

		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)
C8.1	*SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*		
C8.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		734.946,00
C8.1.2	Compensi per lavoro straordinario		36.042,00
C8.1.3	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero		200.000,00
			970.988,00
C8.2	*SEZIONE STUDI*		
C8.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		458.225,00
C8.2.2	Compensi per lavoro straordinario		28.967,00
			487.192,00
	Totale ...	1.744.954,00	1.767.264,00
C9.0	***SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI***		
C9.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		162.886,00
C9.0.2	Compensi per lavoro straordinario		0,00
			162.886,00
C9.1	*UFFICIO TECNOLOGIE E SISTEMI*		
C9.1.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		1.224.715,00
C9.1.2	Compensi per lavoro straordinario		77.883,00
			1.302.598,00
C9.2	*UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROCESSI*		
C9.2.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		83.358,00
C9.2.2	Compensi per lavoro straordinario		5.076,00
			88.434,00
	Totale ...	1.281.587,00	1.553.918,00
C10.0	***SERVIZIO STATISTICA***		
C10.0.1	Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		572.156,00
C10.0.2	Compensi per lavoro straordinario		19.866,00
	Totale ...	512.475,00	592.022,00
	Totale spese dirette	29.819.440,00	31.708.771,00

		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)
D	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI		
	– Funzionamento		
D1	Organi d'Istituto	551.800,00	544.400,00
D2	Uffici di staff	1.625.560,00	1.110.995,00
D3	Internal auditing	0,00	490.234,00
D4	Oneri di funzionamento	9.256.280,00	7.932.936,00
	Totale...	11.433.640,00	10.078.565,00
	– Investimenti		
D4	Acquisto immobilizzazioni	795.000,00	1.100.000,00
D5	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	190.000,00	190.000,00
D6	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00
	Totale...	985.000,00	1.290.000,00
	Totale spese indirette	12.418.640,00	11.368.565,00
	TOTALE USCITE	42.238.080,00	43.077.336,00
	Ripiano disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
	TOALE A PAREGGIO	42.238.080,00	43.077.336,00

Oneri di funzionamento:

Spese per servizi e utenze	2.948.000,00	2.673.000,00
Funzionamento banca dati sinistri	240.000,00	200.000,00
Canoni di locazione	3.250.000,00	3.100.000,00
Fondi costituiti in base a disposiz.normative e reg.	1.652.280,00	413.736,00
Oneri tributari, finanziari e vari	163.000,00	203.200,00
Beni di consumo	270.000,00	295.000,00
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	295.000,00	591.000,00
Manutenzioni	143.000,00	150.000,00
Pubblicazioni	40.000,00	20.000,00
Pubblicità	90.000,00	85.000,00
Spese di rappresentanza	15.000,00	15.000,00
Borse di studio	125.000,00	125.000,00
Varie	25.000,00	62.000,00
	9.256.280,00	7.932.936,00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	10.320.422,00	10.320.422,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE vincolato (D.M. 29 novembre 2002)	367.849,00	367.849,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.165.006,00	5.051.231,00	-2.113.775,00	-29,50
I			ENTRATE CORRENTI				
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		10101	Contributo di vigilanza	34.016.474,00	37.176.105,00	3.159.631,00	9,29
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	34.016.474,00	37.176.105,00	3.159.631,00	9,29
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	850.000,00	650.000,00	-200.000,00	-23,53
			Totale ...	850.000,00	650.000,00	-200.000,00	-23,53
			Totale titolo I	*34.866.474,00*	*37.826.105,00*	*2.959.631,00*	*8,49*
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PTATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
	3^		ALIENAZIONE DI BENI				
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		20401	Riscossione crediti diversi	206.600,00	200.000,00	-6.600,00	-3,19
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	206.600,00	200.000,00	-6.600,00	-3,19
			Totale titolo II	*206.600,00*	*200.000,00*	*-6.600,00*	*-3,19*

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	5^		ACCENSIONE PRESTITI				
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale ...	*35.073.074,00*	*38.026.105,00*	*2.953.031,00*	*8,42*
IV			PARTITE DI GIRO				
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40601	Partite di giro	16.618.000,00	52.585.000,00	35.967.000,00	216,43
			Totale ...	16.618.000,00	52.585.000,00	35.967.000,00	216,43
			Totale titolo IV	16.618.000,00	52.585.000,00	35.967.000,00	216,43
			TOTALE ENTRATE	51.691.074,00	90.611.105,00	38.920.031,00	75,29
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.165.006,00	5.051.231,00	-2.113.775,00	-29,50
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	58.856.080,00	95.662.336,00	36.806.256,00	62,54

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
I			SPESE CORRENTI				
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO				
		10101	Indennità di Presidenza	283.400,00	288.400,00	5.000,00	1,76
		10102	Indennità componenti Consiglio Istituto	232.400,00	232.400,00	0,00	0,00
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	36.000,00	23.600,00	-12.400,00	-34,44
			Totale ...	551.800,00	544.400,00	-7.400,00	-1,34
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO				
		10201	Stipendi	18.700.000,00	19.900.000,00	1.200.000,00	6,42
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	5.178.000,00	5.555.000,00	377.000,00	7,28
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.572.000,00	1.572.000,00	0,00	0,00
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		10206	Altri oneri del personale	2.543.000,00	2.771.000,00	228.000,00	8,97
		10207	Spese di formazione professionale	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	222.000,00	270.000,00	48.000,00	21,62
		10209	Prestazioni professionali	155.000,00	455.000,00	300.000,00	193,55
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.250.000,00	3.100.000,00	-150.000,00	-4,62
		10212	Acquisto di beni di consumo	270.000,00	295.000,00	25.000,00	9,26
		10213	Spese per servizi e utenze	3.188.000,00	2.873.000,00	-315.000,00	-9,88
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	143.000,00	150.000,00	7.000,00	4,90
		10215	Spese di rappresentanza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		10216	Spese di pubblicità	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		10217	Spese per pubblicazioni	100.000,00	85.000,00	-15.000,00	-15,00
			Totale ...	37.161.000,00	38.866.000,00	1.705.000,00	4,59
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI				
		10301	Oneri tributari e finanziari	1.851.000,00	1.921.000,00	70.000,00	3,78
		10302	Altri oneri	37.000,00	42.200,00	5.200,00	14,05
			Totale ...	1.888.000,00	1.963.200,00	75.200,00	3,98

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI				
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	975.520,00	413.736,00	-561.784,00	-57,59
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	676.760,00	0,00	-676.760,00	-100,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.652.280,00	413.736,00	-1.238.544,00	-74,96
			Totale titolo I	*41.253.080,00*	*41.787.336,00*	*534.256,00*	*1,30*
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI				
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	15.000,00	30.000,00	15.000,00	100,00
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	690.000,00	1.000.000,00	310.000,00	44,93
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	90.000,00	70.000,00	-20.000,00	-22,22
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	795.000,00	1.100.000,00	305.000,00	38,36
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI				
		20601	Concessione crediti diversi	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	*985.000,00*	*1.290.000,00*	*305.000,00*	*30,96*
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI				
	7^		ESTINZIONE PRESTITI				
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
			Totale generale ...	42.238.080,00	43.077.336,00	839.256,00	1,99
IV			**PARTITE DI GIRO**				
	8^		**USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO**				
		40801	Partite di giro	16.618.000,00	52.585.000,00	35.967.000,00	216,43
			Totale ...	16.618.000,00	52.585.000,00	35.967.000,00	216,43
			Totale titolo IV	16.618.000,00	52.585.000,00	35.967.000,00	216,43
			TOTALE USCITE	58.856.080,00	95.662.336,00	36.806.256,00	62,54
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	58.856.080,00	95.662.336,00	36.806.256,00	62,54

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			ENTRATE CORRENTI	34.866.474,00	37.826.105,00	2.959.631,00	8,49
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	206.600,00	200.000,00	-6.600,00	-3,19
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO	16.618.000,00	52.585.000,00	35.967.000,00	216,43
			TOTALE ENTRATE	51.691.074,00	90.611.105,00	38.920.031,00	75,29
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.165.006,00	5.051.231,00	-2.113.775,00	-29,50
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	58.856.080,00	95.662.336,00	36.806.256,00	62,54

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione assestata 2003 (euro)	Previsione competenza 2004 (euro)	Variaz. +/-	Variaz. %
I			SPESE CORRENTI	41.253.080,00	41.787.336,00	534.256,00	1,30
II			SPESE IN CONTO CAPITALE	985.000,00	1.290.000,00	305.000,00	30,96
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			PARTITE DI GIRO	16.618.000,00	52.585.000,00	35.967.000,00	216,43
			TOTALE SPESE	58.856.080,00	95.662.336,00	36.806.256,00	62,54
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	58.856.080,00	95.662.336,00	36.806.256,00	62,54

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
ATTIVITÀ			**IMPORTI (euro)**
FONDO CASSA AL 1°/1/2004			**16.889.502,00**
CREDITI			
– Al 31/12/2002	+	1.047.943,57	
– Eliminati al 31/12/2003 relativi all'anno 2002	-	0,00	
– Riscossi al 31/12/2003 relativi all'anno 2002	-	1.047.943,57	
– Presunti al 31/12/2003 relativi all'anno 2003	+	500.000,00	
TOTALE			**500.000,00**
RESIDUI ATTIVI			
– Al 31/12/2002	+	0,00	
– Eliminati al 31/12/2003 relativi all'anno 2002	-	0,00	
– Riscossi al 31/12/2003 relativi all'anno 2002	-	0,00	
– Presunti al 31/12/2003 relativi all'anno 2003	+	0,00	
TOTALE			**17.389.502,00**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			**0,00**
TOTALE A PAREGGIO			***17.389.502,00***

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
PASSIVITÀ			**IMPORTI (euro)**
DEBITI			
– Al 31/12/2002	+	3.990.483,27	
– Eliminati al 31/12/2003 relativi all'anno 2002	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2003 relativi all'anno 2002	-	3.990.483,27	
– Presunti al 31/12/2003 relativi all'anno 2003	+	1.650.000,00	
TOTALE			1.650.000,00
RESIDUI PASSIVI			
– Al 31/12/2002	+	1.414.607,12	
– Eliminati al 31/12/2003 relativi all'anno 2002	-	0,00	
– Pagati al 31/12/2003 relativi all'anno 2002	-	1.414.607,12	
– Presunti al 31/12/2003 relativi all'anno 2003	+	0,00	
TOTALE			1.650.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			5.051.231,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione)			10.320.422,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE vincolato (D.M. 29 novembre 2002)			367.849,00
TOTALE A PAREGGIO			*17.389.502,00*

03A11849

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501259/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 7 *

€ 0,77